



Comunicato Ufficiale n.149 del 22 Aprile 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2
2.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	4

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 15.04.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 145

Deferimento di:

- **A.S.D. Tre Monti;**

- **Sig. Cittadini Barret Yohann.**

(procedimento prot. 23656/427 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – L.N.D.

- il sig. Yohann Cittadini Barret all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento (autorizzato in data 27.10.2023) per la A.S.D. Tre Monti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la società A.S.D. Tre Monti

per rispondere:

- il sig. Yohann Cittadini Barret della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 27.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Tre Monti sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere per l'attività di calcio a 11;

- la società A.S.D. Tre Monti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Yohann Cittadini Barret così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza del 15 aprile 2024, il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Yohann Cittadini Barret la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive da scontrarsi nel campionato di competenza e alla A.S.D. Tre Monti la sanzione Euro 500,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento del signor Yohann Cittadini Barret è avvenuto per aver questi sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: falsità della dichiarazione che risulta provata pacificamente dagli atti contenuti nel fascicolo e, nello specifico, dalla comunicazione della Federazione Argentina secondo cui lo stesso risultava tesserato del Club San Martin della Liga de Futbol San Alberto.

Il deferimento della A.S.D. Tre Monti è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla "violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F." commessa dallo stesso Yohann Cittadini Barret.

Considerato che, come *supra* precisato, la violazione da quest'ultimo commessa risulta sussistente e provata, la questione da affrontare è quella della addebitabilità di tale fatto anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero della possibilità che la società di calcio risponda, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Il Tribunale, sul punto, come costantemente affermato nelle precedenti decisioni, ritiene di non potersi discostare dall'unanime indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza sportiva e ordinariamente utilizzato ai fini della valutazione di vicende analoghe a quella per cui si procede (CFA n. 90/2019-2020; da

ultimo n. 4/2023-2024). La responsabilità oggettiva, infatti, trova ampio utilizzo nell'ordinamento sportivo calcistico in ragione di necessità operative ed organizzative: la semplificazione che essa comporta è utile, d'altronde, a garantire, con tempistiche ragionevoli e compatibili con la prosecuzione delle attività sportive, la risoluzione anche di complesse vicende aventi rilevanza giuridica; ciò anche considerata l'impossibilità "di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie" (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018).

Si è osservato, peraltro, che tale forma di responsabilità, che si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società alla quale è legato contrattualmente, "trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva" (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata, oltre alla responsabilità del signor Yohann Cittadini Barret anche la responsabilità della Società in relazione al fatto contestato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, C.G.S.; e ciò a maggior ragione perché, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla A.S.D. Tre Monti non è esente da profili di colpa.

Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore, che avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell'ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, tale verifica non poteva dirsi "inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore" (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023-2024).

Pertanto, quand'anche si volesse ricercare un diverso titolo di responsabilità nella disposizione di cui all'art. 6, comma 2, CGS in ragione dell'eliminazione, rispetto all'omologa disposizione del C.G.S. previgente, dell'avverbio "oggettivamente", nel caso di specie la Società verserebbe, comunque, in colpa, non avendo verificato, ai fini del tesseramento, che le dichiarazioni rese dal tesserando fossero conformi a quelle dichiarate ai sensi dell'art. 40, comma 6, NOIF. Né sarebbe, comunque, invocabile, nel caso di specie, l'applicazione del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, considerato che la verifica in questione è risultata effettivamente possibile ed è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Tesseramento della Federazione, determinando la revoca del tesseramento stesso. Ufficio che, come risulta in atti, "svolge, nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse [...] in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un'indagine di questo tipo".

Alla luce di quanto esposto, si deve perciò affermare, oltre alla responsabilità del signor Yohann Cittadini Barret anche la responsabilità della A.S.D. Tre Monti— ex art. 6, comma 2, C.G.S. — per gli atti posti in essere dal primo, consistenti nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Ciò detto in punto di responsabilità, con riferimento alla quantificazione della sanzione il Tribunale ritiene adeguata nel caso di specie:

- quella della squalifica per 4 (quattro) gare effettive da scontarsi nel campionato di competenza nei confronti del signor Yohann Cittadini Barret;
- quella della ammenda di Euro 200,00 nei confronti della A.S.D. Tre Monti.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND,

DELIBERA

- **di dichiarare il signor Yohann Cittadini Barret e la A.S.D. Tre Monti responsabili della condotta contestata e applica al primo la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 200,00**

2.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

ORDINANZA – udienza del 22.04.2024

Istanza proposta da: **A.S.D. Samugheo**
Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 147 del Comitato Regionale Sardegna LND del 18.04.2024**
Gara: **“Polisportiva Ossese - Samugheo” del 14.04.2024**
Competizione: **Campionato Under 17 Allievi Regionali**

In data 22 aprile 2024 la A.S.D. Samugheo inviava formale comunicazione via pec, con la quale preannunciava il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. Sardegna n. 147 del 18 aprile 2024, con contestuale richiesta di visione degli atti ufficiali.

La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, rileva preliminarmente l’intempestività del preannuncio, pervenuto ampiamente oltre i termini perentoriamente previsti nel disposto del C.U. n.156/A 2024 della F.I.G.C. (che dispone l’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime 4 giornate dei Campionati Regionali e Provinciali), a cui non è viepiù seguito il deposito del reclamo entro i termini prescritti dallo stesso C.U. 156/A (ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare).

Per quanto esposto,

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DICHIARA

l’inammissibilità dell’impugnazione, disponendo l’incameramento del contributo.

DISPOSITIVO – udienza del 22.04.2024

Reclamo proposto da: **U.S.D. Usinese**
Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 143 del Comitato Regionale Sardegna LND del 11.04.2024**
Gara: **“Santa Giusta Calcio - Usinese” del 07.04.2024**
Competizione: **Campionato di Promozione**

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo della U.S.D. Usinese e, per l’effetto:

- revoca la sanzione dell’ammenda comminata alla U.S.D. Usinese;
- riduce l’inibizione inflitta al dirigente Sandro Panzali a due mesi ovvero sino all’11/6/2024;
- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pietro Tanca a sei giornate effettive di gara;
- conferma la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta sia al calciatore Davide Caboni che al calciatore Salvatore Panzali.

Si dispone la restituzione del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 22.04.2024

Reclamo proposto da: **G.S.D. Abbasanta**
Avverso decisioni del G.S. di cui al: **C.U. n° 143 del Comitato Regionale Sardegna LND del 11.04.2024**
Gara: **“Porto Torres - Abbasanta” del 07.04.2024**
Competizione: **Campionato di Promozione**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo e di rideterminare la sanzione inflitta al calciatore Manca Alessandro nella squalifica per tre gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 22.04.2024

Reclamo proposto da: A.S.D. Funtanaliras Monti

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 58 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 11.04.2024

Gara: “Funtanaliras Monti - Loiri” del 07.04.2024

Competizione: *Campionato di Terza Categoria*

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario

A.Madau

Il Presidente

G.Cadoni

Publicato ed affisso all’albo in Cagliari il 22 Aprile 2024